

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 279/2019

del 13 dicembre 2019

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/298]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Le disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 11b (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I e al punto 31 q (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32019 R 0478**: Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).»

Articolo 2

Al punto 164 (Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32019 R 0478**: Regolamento delegato (UE) 2019/478 della Commissione, del 14 gennaio 2019 (GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4).»

⁽¹⁾ GU L 82 del 25.3.2019, pag. 4.

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2019/478 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 14 dicembre 2019, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 ⁽²⁾.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2019

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gunnar PÁLSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.